SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 13 marzo 2008 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

08A01548

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2008, n. **38**.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 14 marzo 2008, recandosi nella Repubblica del Cile in visita di Stato;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 14 marzo 2008 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

08G0063

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2008, n. **39**.

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
ED
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2001, n. 160, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione degli autoveicoli;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n. 16896 del 23 ottobre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con rife-

rimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del regolamento si intendono per:

a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;

bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;

cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;

dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;

ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;

ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.

All'allegato *A* è riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;

c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato *C*;

d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato *C*;

e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.

Art. 3.

Omologazione dei sistemi

1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato *B*.

2. Nella domanda sono indicati:

a) la famiglia dei tipi di motori alla quale è destinato il sistema, nonché la fascia di originaria appartenenza dei motori (Euro .....), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;

b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. Ogni sistema è omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad una o più famiglie di motori. La verifica dell'idoneità del sistema, ai fini della sua omologazione, è effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato *D*.

4. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di motore costituente la famiglia, che:

a) effettua la prevista procedura di verifica di durabilità del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato *E*;

b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di funzionamento del motore, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.

5. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione/estensione di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

6. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformità al modello riportato all'allegato *F*.

Art. 4.

Caratteristiche generali dei sistemi

1. È richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo, ovvero del costruttore del motore se diverso da quello dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno o più dei seguenti elementi:

a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;

b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);

c) motore di trazione;

d) sistema EGR.

2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.

3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.

4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:

a) prevede sistemi automatici di additivazione;

b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;

c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia il veicolo, ovvero il motore;

d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;

e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;

f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico può avere sul sistema o sul motore;

g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;

h) dichiara che la qualità del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonché dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;

Art. 5.

Inquadramento dei motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato

1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2, punto *b*, dell'articolo 3.

Art. 6.

Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione

1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato.

2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.

Art. 7.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:

«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro ......».

Art. 8.

Prescrizioni per il costruttore del sistema

1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.

2. Il costruttore correda ogni singola unità prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

3. Ogni singolo sistema prodotto è corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

Art. 9.

Conformità della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.

2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.

3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:

a) della conformità della produzione del sistema;

b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema.

4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 10.

Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro della salute
TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 135

ALLEGATO *A*

Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di particolato correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di motori omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche e integrazioni.

Fasce di appartenenza dei tipi di motore	Valore limite della massa di particolato (g/kWh)
euro 1	0,36 nel caso dei motori di potenza ≥ 85kW, al valore limite è attribuito un coeff. di 1,7
euro 2	0,15
euro 3	0,10
euro 4	0,02
euro 5	0,02

ALLEGATO *B*

MODELLO DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di scarico per la riduzione della massa di particolato

Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia.

Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente, sono fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo: ....
0.3. Nome ed indirizzo del costruttore ....
0.4 Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione ....
0.5. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....
1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
1.1. Marca e tipo del sistema: ....
1.2. Disegni del sistema: ....
1.2.2. Descrizione del principio di funzionamento del sistema: ....
1.2.3. Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato: ....
1.2.4. Intervallo di temperatura di funzionamento del sistema: ....
1.2.5. Descrizione del dispositivo di verifica dell'intasamento del sistema: ....
1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo/motore ai quali è destinato sistema ....
1.3.1 Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo: ....
1.4. Descrizione e disegni che mostrano la posizione sistema per l'abbattimento della massa di particolato in relazione al motore: ....
1.5. Osservazioni: ....

ALLEGATO *C*

Parametri che definiscono una famiglia di tipi di motori
Criteri per la scelta e la validazione del motore capostipite

1) Parametri che definiscono una famiglia di tipi di motori

I parametri che definiscono una famiglia di tipi di motori, sono di seguito elencati:

a) fascia di appartenenza di tipi di motori (EURO, ...);

b) numero di cilindri;

c) cilindrata unitaria (i motori devono rientrare in una fascia massima di variazione del meno 20% rispetto al motore capostipite);

d) metodo di aspirazione dell'aria.

2) Criteri per la scelta e la validazione del motore capostipite

La scelta del motore capostipite è effettuata in base ai criteri previsti al punto 8.2. dell'allegato I alla direttiva 2005/55/CE.

La validazione del motore capostipite, ai fini della procedura di verifica dell'idoneità del sistema, contempla la verifica dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO, HC, NOx, PT), rilevati con le stesse modalità di prova prescritte dalle norme in vigore all'atto dell'omologazione del motore.

Tali valori debbono essere ricompresi in una fascia di tolleranza di non oltre il 20% rispetto ai corrispondenti valori limite di inquinamento previsti dalla norma, in conformità della quale è stato omologato il motore in validazione.

ALLEGATO *D*

Procedura per la verifica dell'idoneità di un sistema ai fini della sua omologazione

1) La procedura per la verifica dell'idoneità del sistema alla riduzione della massa di particolato è effettuata attraverso la rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti del motore capostipite, rappresentativo di una famiglia di motori (vedasi allegato *C*).

2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia sul motore capostipite privo di sistema che sullo stesso motore dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza del motore nella quale si chiede l'inquadramento. Le prove sono effettuate con il sistema posizionato ad almeno 2,00 m di distanza dall'uscita dal motore; è ammessa una distanza inferiore se il richiedente l'omologazione dimostra che il sistema, nell'esercizio del veicolo cui è destinato, può essere installato a tale distanza.

3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di rigenerazione di tipo discontinuo (per le quali è previsto un processo di rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve essere conforme al seguente schema:

a) una prova con il sistema nuovo;

b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni prossime a quelle critiche (prima della rigenerazione).

La media dei valori misurati nelle due prove è assunta quale livello finale della massa di particolato.

4) Il sistema è da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il valore della massa del particolato, ottenuto con il motore dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al punto 2, è inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento;

b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC), ottenuti dal motore dotato di sistema, non devono essere superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la prova effettuata con il motore privo di sistema;

c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx), ottenuto dal motore dotato di sistema non deve superare il corrispettivo valore rilevato durante la prova effettuata con il motore privo di sistema. È ammesso che il valore di emissione dell'NO_2 ottenuto dal motore dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni.

d) il valore del fumo (m^{-1}), se ricorre, ottenuto con il motore dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al punto 2, è inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento;

e) il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di cui ai punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di oltre il 4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema.

ALLEGATO *E*

Procedura per l'effettuazione della verifica di durabilità del sistema

1) La verifica di durabilità si basa sulla effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema.

A scelta del costruttore, può essere realizzato:

- facendo percorrere all'autoveicolo, dotato del tipo di motore capostipite e relativo sistema, una distanza non inferiore a 100.000 km;

ovvero

- sottoponendo lo stesso tipo di motore e relativo sistema ad un programma di accumulo al banco dinamometrico della durata non inferiore a 2.000 ore.

2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali procede alla effettuazione del programma di accumulo.

Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; è comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza del motore nella quale si chiede l'inquadramento.

3) Il programma è descritto dettagliatamente nella domanda di omologazione del sistema. L'autorità che concede l'omologazione può prescrivere variazioni o integrazioni del programma.

I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma, sono messe a disposizione dell'autorità che concede l'omologazione.

4) Al termine del programma è ammesso che la variazione del valore della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2.

5) La manutenzione programmata del sistema e del motore capostipite è effettuata in conformità alle disposizioni riportate al punto 4.1 dell'allegato II alla direttiva 2005/78/CE della Commissione della U.E.

Allegato *F*

MODELLO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE/ESTENSIONE

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione
Ufficio ....

CERTIFICATO riguardante:

l'omologazione/l'estensione dell'omologazione di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotta da motori ad accensione spontanea.

N. ....

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001 n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti del ....; recante disposizioni concernenti l'omologazione di sistemi per la riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli;

Vista la domanda presentata in data .... da .... intesa ad ottenere l'omologazione del tipo di sistema denominato ....;

Vista l'omologazione ....;

Visti il verbale n. .... in data .... redatto dal Centro Prova Autoveicoli di ....;

Si dichiara omologato il tipo di sistema:

0.1 marca (denominazione commerciale del costruttore) ....
0.2 tipo ....
0.3 parametri che definiscono la famiglia di motori
0.3.1 fascia di appartenenza dei tipi di motori ....
0.3.2 numero di cilindri ....
0.3.3 cilindrata unitaria (valore minimo e massimo) ....
0.3.4 metodo di aspirazione dell'aria ....
la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, determina l'inquadramento dei tipi di motori, definiti in funzione dei parametri di cui al punto 03, nella fascia EURO ....

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo omologato e devono recare un marchio di omologazione di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del ....

........................, lì ....

IL DIRETTORE

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 71, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 71 *(Caratteristiche costruttive e funzionai dei veicoli a motore e loro rimorchi)*. — 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché, i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i rapporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 148 a euro 594.».

— L'art. 78, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così recita:

«Art. 78 *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)*. — 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

— L'art. 236, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 236 *(Art. 78 Cod. Str.). (Modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)*. — 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura dei veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.».

— Il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, reca: «Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione».

— La direttiva 72/306/CEE, reca: «Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli», è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 20 agosto 1972, n. L 190.

— Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, reca: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19.

— L'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati i regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al coma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— La direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 36 del 9 febbraio 1988.

Note all'art. 2:

— La direttiva 91/542/CEE recante «Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli» è pubblicata nella G.U.C.E. 25 ottobre 1991, n. L 295.

— La direttiva 1999/96/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio» è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 2000, n. L 44.

— La direttiva 2001/27/CE recante «Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli» è pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 2001, n. L 107.

— La direttiva 2006/51/CE recante «Modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas» è pubblicata nella G.U.C.E. 7 giugno 2006, n. L 152.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277/2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Ministero dei trasporti 25 novembre 1977, recante «Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1997, n. 278.

08G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente Acque Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente Acque Sardegna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente Acque Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e (ad interim) *Ministro della giustizia*
PRODI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 132

08A01826

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008.

Sospensione del sig. Gianluca Rinaldin dalla carica di consigliere regionale della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Milano dell'8 febbraio 2008, protocollo n. 8.1/198805672//Gab/Area II, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale ordinario di Milano, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 9653/06 R.G. GIP, a carico del consigliere regionale Gianluca Rinaldin ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale ordinario di Milano, del 2 febbraio 2008 per i reati di cui agli articoli 110, 61, n. 2, 48, 479, 640-*bis*, 319, 319-*bis*, 81 cpv. e 640 cpv. del codice penale nonché per il reato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 2 febbraio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 2 febbraio 2008 è accertata la sospensione del sig. Gianluca Rinaldin dalla carica di consigliere regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 5 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01772

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2008.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Viste le note dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana rispettivamente del 16 gennaio e del 26 febbraio 2008, con le quali, nel descrivere l'attività svolta per il superamento del contesto di criticità, viene altresì rappresentata l'esigenza del mantenimento del regime straordinario e derogatorio al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2008;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01832

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2008.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Considerato che il predetto stato di emergenza in materia ambientale è stato adottato per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono ancora in corso di realizzazione;

Ravvisata, quindi, l'oggettiva necessità, allo stato, di consentire il completamento delle predette iniziative in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 21 gennaio 2008, con cui l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana, nel descrivere l'attività svolta per il superamento del contesto di criticità in rassegna, ha rappresentato altresì la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire il completamento degli interventi di carattere straordinario ed urgente previsti per il definitivo rientro nell'ordinario nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 30 settembre 2008 lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01833

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2008.

Determinazione, per l'anno 2008, degli imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti, concernente l'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2005;

Visto il decreto direttoriale 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2007;

Considerata la necessità di determinare per l'anno 2008 la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. Per l'anno 2008, le categorie di appartenenza e i relativi imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti concernente l'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, sono quelli determinati dal decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Art. 2.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 17 del mese di marzo 2008, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alla dichiarazione della liquidazione d'imposta relativa agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle indicate nel decreto direttoriale 7 agosto 2003, da effettuarsi mediante gli allegati A e B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante;

3. Valgono anche per il 2008 le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 219

ALLEGATO A

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del [(1)] ________________ */ Sede distaccata di* ______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso [(2)] M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di [(3)]	della [(4)]		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale [(5)]	P. IVA [(6)]		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ________________ ________________

(in cifre) (in lettere)

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 02**[9] per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 03**[9] per il periodo di mesi [10]……

Data ____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi distaccate, sono evidenziati nel sito www.aams.it

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato nel decreto è riportata in calce

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione. In tale eventualità, infatti, l'imposta determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 9) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno. Nel caso in cui si fosse in presenza di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

(8) **CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO**

Categoria di appartenenza	*Collocazione tipologica*	*Imponibile forfetario*
AM1	**Biliardo** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	**€ 3.500,00**
AM2	**Elettrogrammofono** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	**€ 500,00**
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 470,00**
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.000,00**
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 480,00**
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.500,00**

ALLEGATO B

Apparecchi meccanici o elettromeccanici

Dichiarazione di liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per variazioni relative all'installazione di apparecchi in locali diversi da quelli indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto direttoriale 7 Agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9/9/2003

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del (1) _________________ */ Sede distaccata di*________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso (2) M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di (3)	della (4)		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale (5)	P. IVA (6)		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € _________________ _________________

(in cifre) (in lettere)

Variazioni relative al passaggio di:

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

alla:

categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

Data _____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi distaccate, sono evidenziati nel sito www.aams.it

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo degli apparecchi

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato nel decreto è riportata in calce

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Barrare la casella interessata

(8) **CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO**

Categoria di appartenenza	*Collocazione tipologica*	*Imponibile forfetario*
AM1	**Biliardo** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	**€ 3.500,00**
AM2	**Elettrogrammofono** e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	**€ 500,00**
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 470,00**
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.000,00**
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 480,00**
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.500,00**

08A01773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 2007.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005, del trattamento di mobilità per gli ex dipendenti della società «Ali Alluminio Italia». (Decreto n. 42148).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b),* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata concordata la concessione del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'elenco, vidimato dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 16 ex dipendenti della società «Ali Alluminio Italia», i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 100.041,79.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 100.041,79 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 145

08A01825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2008.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2006 «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000"»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il regolamento CE n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007 recante modifica del regolamento CE n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 5 aprile 2007, con il quale in particolare sono state soppresse, all'allegato II, le deroghe per l'Italia relative all'uso in etichettatura per la varietà Tocai friulano e per il suo sinonimo Tocai italico e con il quale è stato inserito il sinonimo «Friulano»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2007 «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 14 maggio 2007 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Atteso altresì che nel corso di verifiche documentali non risultava la comunicazione di avvio selezione clonale, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativamente ai campi di omologazione per la varietà Malvasia bianca di Candia, cloni Ampelos TEA 26 ed Ampelos TEA 27;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 18 ottobre 2007 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

002 - Aglianico N., cloni I-Ampelos TEA 22 ed I-Ampelos TEA 23;

043 - Cabernet sauvignon N., cloni I-Ampelos TEA 10 ed I-Ampelos TEA 11;

396 - Carmenere N., clone I-Ampelos TEA 16;

081 - Fiano B., clone I-Ampelos TEA 24;

097 - Greco B., clone I-Ampelos TEA 25;

146 - Merlot N., cloni I-Ampelos TEA 12, I-Ampelos TEA 13, I-Ampelos TEA 19 ed I-Ampelos TEA 20;

150 - Montepulciano N, clone I-Ampelos TEA 21;

218 - Sangiovese N., cloni I-Ampelos TEA 7, I-Ampelos TEA 8, I-Ampelos TEA 9, I-Ampelos TEA 10D ed I-Ampelos TEA 15.

Alla sezione I viene inoltre inserito, per la varietà Barsaglina, il sinonimo Massaretta.

Alla sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra i seguenti nuovi proponenti:

Dal Monte Guido e Vittorio s.s. Società Agricola.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, nonché l'elenco dei proponenti l'omologazione di cui all'allegato 1, sezione I e sezione VIII del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
002	AGLIANICO N.	001	I – VCR 7	1994	2	GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO	
		002	I – VCR 2	1995	2		
		003	I – VCR 13	1996	2		
		004	I - AV 02	1999	31		
		005	I - AV 05	1999	31		
		006	I - AV 09	1999	31		
		007	I - VCR 23	1999	2		
		008	I - VCR 111	2003	2		
		009	I - VCR 106	2005	2		
		010	I - VCR 109	2005	2		
		011	I - VCR 103	2005	2		
		012	I - UNIMI-VITIS-AGT VV421	2005	33/58		
		013	I - UNIMI-VITIS-AGTB VV411	2005	33/58		
		014	I - BN 2.09.014	2007	31		
		015	I - BN 2.09.025	2007	31		
		016	I - Ampelos TEA 22	2007	59/60		
		017	I - Ampelos TEA 23	2007	59/60		
022	BARSAGLINA N.					MASSARETTA	
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	- Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2007	59/60		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
336	CARMENERE N.	001	I - VCR 22	2001	2	CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO*, CABERNET*	*Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 700	2001	2		
		003	I - VCR 702	2002	2		
		004	I - ERSA FVG 320	2003	23		
		005	I - RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI	2003	2		
		006	I - ISV-F-V5	2003	1/23		
		007	I - ERSA FVG 321	2004	23		
		008	I - ERSA FVG 322	2004	23		
		009	I - ERSA FVG 323	2004	23		
		010	I - Ampelos TEA 16	2007	59/60		
081	FIANO B.	001	I - VCR 3	2001	2		
		002	I - VCR 107	2006	2		
		003	I - Ampelos TEA 24	2007	59/60		
097	GRECO B.	001	I - VCR 6	2001	2		
		002	I - VCR 11	2001	2		
		003	I - VCR 2	2002	2		
		004	I - VCR 5	2002	2		
		005	I - Ampelos TEA 25	2007	59/60		
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C.S.G.	1969	3		
		005	I - ISV-F-V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM-8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 13	2004	1/21		
		021	I - VCR 488	2007	2		
		022	I - VCR 489	2007	2		
		023	I - VCR 490	2007	2		
		024	I - VCR 494	2007	2		
		025	I - Ampelos TEA 12	2007	59/60		
		026	I - Ampelos TEA 13	2007	59/60		
		027	I - Ampelos TEA 19	2007	59/60		
		028	I - Ampelos TEA 20	2007	59/60		
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2005	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I - VCR 453	2007	2		
		014	I - VCR 454	2007	2		
		015	I - VCR 456	2007	2		
		016	I - VCR 462	2007	2		
		017	I - Ampelos TEA 21	2007	59/60		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	60		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l.	06036 MONTEFALCO PG
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via Alpi, 21 60131 ANCONA AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'Enologia Sezione Operativa Periferica di Velletri	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA

08A01586

DECRETO 28 febbraio 2008.

Modifica al decreto 13 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che in allegato al citato decreto è stato erroneamente pubblicato un disciplinare di produzione non corrispondente a quello trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 63617 del 6 luglio 2005;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota n. 63617 del 6 luglio 2005;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 marzo 2006 alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota n. 63617 del 6 luglio 2005 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A01706

DECRETO 29 febbraio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Siciliana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Considerato che gli interventi per il ripristino delle infrastrutture non sono oggetto di notifica poiché non costituiscono aiuti di Stato come riconosciuto dalla Commissione UE con decisione C(2005)1622 fin, del 7 giugno 2005, sul decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 2 novembre 2007 al 3 novembre 2007 nella provincia di Siracusa;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti per i danni alle produzioni ed alle strutture aziendali, nei limiti del regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006:

Siracusa:

piogge alluvionali dal 2 novembre 2007 al 3 novembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Avola, Noto.

L'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01778

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Iscrizione per la denominazione «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008, la denominazione «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» riferita alla categoria dei prodotti pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»
numero nazionale del fascicolo: (n. CE:..........) D.O.P. (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel.: 06/4819968 - fax 06/42013126:
e-mail: qpa3@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente:*

2.1. nome: Associazione produttori della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino;

2.2. indirizzo: via Cesare Rossi n. 5 - 10046 Poirino (Torino) - tel: 011/9450114 - fax: 011/9450235;

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto:* classe 1.7.: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

4. *Descrizione del disciplinare:*

4.1. nome: «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

4.2. descrizione: la denominazione «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, ossia non trasformato, della specie Tinca (*Tinca tinca*) allevati, nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo paragrafo 4.3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche:

livrea: giallo dorata, dorso curvo e gibboso;

pelle: colorazione viva, brillante e lucente grigio-grafite o verde opalino sul dorso e giallo dorato sui fianchi, lo spessore della pelle deve essere minimo e non superiore a 1 mm, eventuali segni, lesioni o abrasioni cutanee sono ammesse purché cicatrizzate o derivanti solo dall'azione di pesca o da predazione;

muco cutaneo: trasparente e ben aderente alla pelle, percettibile solo al tatto;

occhio: brillante, vivido, lucente, convesso, cornea trasparente e pupilla nera, bulbo giallo o aranciato;

branchie: colore rosso vivo o roseo, umide, prive di muco, di limo, di parassiti o corpi estranei in genere;

squame: aderenti alla pelle, lucide, iridescenti, dorate;

corpo: rigido e sodo, leggermente elastico, resistente al tatto, non flaccido e molle;

odore: tenue, fragrante di acqua dolce, non acre o sgradevole e forte di pesce, assolutamente non di fango o erba o di sostanze organiche;

visceri: leggermente turgidi, brillanti e lisci con sfumature madreperlacee, non avvizziti e afflosciati, di odore non sgradevole o disgustoso e assolutamente non di fango o erba;

peritoneo: trasparente, brillante, inodore e aderente alla carne;

muscolatura: elastica e soda, di colore generale bianco roseo e rossa nei muscoli delle pinne, inodore e comunque non odora di fango o erba.

Relativamente alle caratteristiche organolettiche le carni della «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» si presentano tenere, morbide, abbastanza compatte, scarse di grassi e di conseguenza prive di sapori e odori sgradevoli quali fango, limo o erba; presentano sapore di pesce tenue e delicato, non deciso come il pesce di mare;

4.3. zona geografica: i territori dei comuni di Poirino (Torino), Isolabella (Torino), Cellarengo (Asti), Pralormo (Torino), Ceresole d'Alba (Cuneo) sono compresi totalmente nella zona di produzione. Sono parzialmente compresi nella zona di produzione i comuni di Carmagnola, Villastellone, Santenna, Riva presso Chieri, Bandissero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommaria Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Bottigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti;

4.4. prova dell'origine: ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli stagni e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo;

4.5. metodo dell'ottenimento: gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere fino al raggiungimento della taglia desiderata. La Tinca Gobba del Pianalto di Poirino è rigorosamente allevata in monocoltura. La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purché realizzati entro i limiti della zona di produzione. L'approvvigionamento idrico può essere effettuato:

1) da acque meteoriche;

2) da acque superficiali;

3) da acque profonde generalmente mediante captazione a falda.

Unitamente agli stagni, realizzati in argilla, già in uso sarà possibile la realizzazione di nuovi invasi anch'essi in argilla, poiché al fine di mantenere inalterate le caratteristiche cromatiche della Tinca Gobba Dorata, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sarà realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di 5 metri; nella suddetta fascia tampone è fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti. Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori. Sono ammesse sia la riproduzione naturale sia la riproduzione artificiale. L'alimentazione in allevamento sarà favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplacton per lo svezzamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potrà fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45% del peso. I soggetti che intendono produrre la Denominazione d'origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'Unione europea. Le operazioni di condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto ed essenzialmente in considerazione della natura altamente deteriorabile e della delicatezza delle produzioni ittiche, al fine di evitare la contaminazione e di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche e qualitative;

4.6. legame: la «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», contrariamente agli esemplari di Tinca degli altri areali geografici, non denota al gusto e all'olfatto il sapore di «fango» o «erba» e le carni sono tenere. Questa peculiarità è direttamente determinata dal tipo di gestione delle peschiere che da sempre viene attuato nel Pianalto di Poirino. Queste ultime infatti si distinguono da ambienti simili perché in esse il fondo melmoso non riesce a formarsi con continuità e la massa d'acqua presenta condizioni estremamente variabili per gran parte della stagione produttiva, impedendo l'instaurarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dei «blooms» algali.

Si comprende quindi perché nelle peschiere del Pianalto di Poirino, adibite all'allevamento della Tinca, difficilmente si sviluppino popolazioni stabili e consistenti di Cianoficee e di conseguenza si capisce perché le carni dei pesci non acquisiscano quel caratteristico sentore che, non a caso, i francesi definiscono «limon», di fango appunto.

Il Pianalto di Porino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse (700 mm/anno) e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare struttura argillosa e planondulata dell'Altopiano di Poirino si presta naturalmente alla ritenuta di acque superficiali; gli abitanti sono intervenuti sul territorio costruendo dighe di ritenuta in grado di fornire acqua a scopo irriguo, che si sono adattate in pieno anche per l'allevamento delle tinche. Il paesaggio rurale era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanze di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte suppletiva di proteine sia come prodotto da commercio. In passato gli invasi venivano utilizzati contemporaneamente come cave d'argilla, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'irrigazione e quant'altro, l'acqua ristagnava durante tutto l'anno e, pur soggetta a carico organico, forti variazioni di livello, di tenore d'ossigeno e di temperatura, permetteva comunque la sopravvivenza della Tinca, il pesce che meglio si adatta a queste condizioni limite. La maggior parte delle pescherie è distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Nelle tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino non si avverte quel sapore di fango più o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. Questi particolari fattori pedoclimatici uniti alla secolare opera dell'uomo nel definito processo produttivo contribuiscono a conferire alla Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino caratteristiche peculiari capaci di rendere questa produzione unica nel suo genere. Il consumo di questo eccellente prodotto tipico avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalità della produzione.

Il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano di Poirino e la comparsa di specie ittiche, ad esse coeve, permettono di considerare la *Tinca tinca* una specie autoctona già diffusa o in via di diffusione, a partire dal periodo Pleistocene medio-inferiore appartenente all'era Neozoica. La presenza della Tinca Gobba Dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, è comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche. In periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte» - aa. Vv ed. Ciappichelli 1954, uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo: «Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica». Tra le tante curiosità descritte, il Veronesi parla di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui pescherie con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attività professionale non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche. D'altronde, consultando le «Consegne del sale» di Porino si individuano già dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche. L'attività di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si è protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, è del tutto scomparsa come attività a tempo pieno, rimanendo presente come attività accessoria a quella agricola. Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto l'organismo di controllo terrà un elenco di produttori, degli stagni di allevamento e dei condizionatori;

4.7. struttura di controllo: il controllo sulla conformità del prodotto verrà svolto dalla società «Certiquality», con sede in via Gaetano Giardino, 4 - 20123 Milano;

4.8. etichettatura: il prodotto sarà commercializzato in contenitori e sacchetti monouso recanti:

la dicitura «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra;

la dicitura: «Denominazione d'origine protetta - D.O.P.».

L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a ½ delle diciture sopra elencate. Sulle etichette verrà riportato il logo grafico e la dicitura le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel disciplinare.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e da vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/2006;

4.9. condizioni nazionali:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. *Nome del prodotto:* «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino».

2. *Descrizione del prodotto.*

La denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, ossia non trasformato, della specie Tinca (*Tinca tinca*) allevati, cresciuti e nati, da riproduttori a loro volta nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo art. 3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche:

livrea: giallo dorata, dorso curvo e gibboso;

pelle: colorazione viva, brillante e lucente lo spessore della pelle deve essere minimo e non superiore a 1 mm, eventuali segni, lesioni o abrasioni cutanee sono ammesse purché cicatrizzate o derivanti solo dall'azione di pesca o da predazione;

muco cutaneo: trasparente e ben aderente alla pelle, percettibile solo al tatto;

occhio: brillante, vivido, lucente, convesso, cornea trasparente e pupilla nera, bulbo giallo o aranciato;

branchie: colore rosso vivo o roseo, umide, prive di muco, di limo, di parassiti o corpi estranei in genere;

squame: aderenti alla pelle, lucide, iridescenti, dorate;

corpo: rigido e sodo, leggermente elastico, resistente al tatto, non flaccido e molle;

odore: tenue, fragrante di acqua dolce, non acre o sgradevole e forte di pesce, assolutamente non di fango o erba o di sostanze organiche;

visceri: leggermente turgidi, brillanti e lisci con sfumature madreperlacee, non avvizziti e afflosciati, di odore non sgradevole o disgustoso e assolutamente non di fango o erba;

peritoneo: trasparente, brillante, inodore e aderente alla carne;

muscolatura: elastica e soda, di colore generale bianco roseo e rossa nei muscoli delle pinne, inodore e comunque non odora di fango o erba.

Relativamente alle caratteristiche organolettiche le carni della «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» si presentano tenere, morbide, abbastanza compatte, scarse di grassi e di conseguenza prive di sapori e odori sgradevoli quali fango, limo o erba; presentano sapore di pesce tenue e delicato, non deciso come il pesce di mare.

3. *Delimitazione della zona geografica.*

L'area geologicamente individuata con la dicitura «Pianalto di Poirino» annovera i comuni di Carmagnola, Isolabella, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone (appartenenti alla provincia di Torino), Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, (appartenenti alla provincia di Cuneo), Buttigliera d'Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti (appartenenti alla provincia di Asti). Dei ventitre comuni, appartenenti a tre province, che costituiscono l'area geografica storicamente riconosciuta come «Terre rosse del Pianalto di Poirino», soltanto i territori dei comuni di Poirino (Torino), Isolabella (Torino), Cellarengo (Asti), Pralormo (Torino), Ceresole d'Alba (Cuneo) sono compresi totalmente nella zona di produzione.

Sono parzialmente comprese nella zona di produzione solo alcune parti dei territori dei comuni di Carmagnola, Villastellone, Santena, Riva presso Chieri, Baldissero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Buttigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti.

3.1. *Limiti della zona di produzione.*

La zona di produzione, all'interno del Pianalto è compresa entro i limiti, che sono così definiti:

a sud della strada carreggiabile che dall'abitato di Buttigliera d'Asti si dirige verso l'oratorio di S. Antonio e conduce al ponte sul Rio del Gerbido;

a est del tratto del Rio del Gerbido che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte di località S. Grato, situato sulla strada che collega Buttigliera d'Asti a Riva presso Chieri;

a sud/est della strada che dall'abitato di Riva presso Chieri, in direzione Pessione, conduce al ponte sul Rio Scarosa;

a est del tratto del Rio Scarosa che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte dell'autostrada A 21;

a sud del tratto della autostrada A 21 che, dal ponte suddetto, conduce al cavalcavia posto in prossimità di Cascina Cà Bianca;

a sud del sentiero che, dal suddetto cavalcavia, conduce a Cascina Tepice e, proseguendo in direzione ovest verso la rotonda di località Ponticelli conduce a località Fabaro;

a est della strada che collegando località Fabaro a Santena conduce al ponte del torrente Stellone, nell'abitato di Villastellone;

a est del torrente Stellone risalendone il corso, dal ponte suddetto, sino alla confluenza con il Rio S. Pietro;

a est del Rio S. Pietro risalendone il corso sino al ponte di località Cavalleri-Fumeri, nel comune di Carmagnola;

a est della carreggiabile che, dal ponte suddetto, si collega alla strada che proviene da Ceresole d'Alba, in località Due Province;

a sud del tratto della strada che, dalla suddetta località, conduce all'incrocio con la strada statale n. 661, proveniente da Carmagnola;

a est della strada statale n. 661 che, dal suddetto incrocio, attraversando Sommariva del Bosco, conduce all'abitato di Sanfrè e sino all'incrocio con la strada che porta a Cascina Priore;

a nord/est della strada che, dall'incrocio suddetto, collega Sanfrè al percorso denominato Sentiero del Roero (S1);

a nord/ovest del tratto di Sentiero del Roero che, dal collegamento suddetto, conduce al Pilone di S. Grato, nel comune di Montà d'Alba;

a ovest della carreggiabile che dal Pilone di S. Grato conduce al Pilone di S. Bernardo;

a ovest della strada che, dal Pilone di S. Bernardo, in direzione nord, attraversando gli abitati di Valfenera, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, conduce a Buttigliera d'Asti collegandosi, all'interno del paese, con la strada che si dirige all'Oratorio di S. Antonio.

4. *Prova dell'origine.*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli stagni e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

5. *Metodo di ottenimento del prodotto.*

Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata.

5.1. *Condizioni generali.*

La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino è rigorosamente allevata in monocoltura.

La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori.

5.2. *Condizioni di allevamento.*

La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purché realizzati entro i limiti della zona di produzione.

5.3. *Acqua.*

L'approvvigionamento idrico può essere effettuato:

a) da acque meteoriche;

b) da acque superficiali;

c) da acque di captazione da falda.

5.4. *Stagni.*

Saranno utilizzati gli stagni, realizzati in argilla, già in uso e sarà possibile la realizzazione di nuovi invasi in argilla. Considerando le particolari caratteristiche geologiche della zona, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sarà realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di metri 5; nella suddetta fascia tampone è fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti.

5.5. *Riproduzione e novellame.*

Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 2. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale.

5.6. *Alimentazione.*

L'alimentazione in allevamento sarà favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplancton per lo svezzamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potrà fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45% del peso. In particolare si individuano le seguenti materie prime:

a) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti;

b) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti;

c) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti;

d) latte e derivati;

e) uova e derivati;

f) farina di pesce e/o di crostacei.

Le materie prime di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dovranno essere reperite all'interno della zona di produzione del Pianalto, assolutamente non OGM, e opportunamente certificate secondo la normativa vigente. Tali complementi sono circa l'85% del prodotto somministrato in fase di alimentazione.

La farina di pesce e/o di crostacei potrà essere reperita in commercio, purché opportunamente certificata e assolutamente non OGM.

5.7. *Commercializzazione.*

La commercializzazione limitata al prodotto fresco tiene conto della legislazione vigente e della buona pratica igienica.

Gli esemplari immessi al consumo hanno una taglia compresa tra 50 e 250 grammi.

6. *Elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico.*

La «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», contrariamente agli esemplari di Tinca degli altri areali geografici, non denota al gusto e all'olfatto il sapore di «fango» o «erba» e le carni sono tenere. Questa peculiarità è direttamente determinata dal tipo di gestione delle peschiere che da sempre viene attuato nel Pianalto di Poirino. Queste ultime infatti si distinguono da ambienti simili perché in esse il fondo melmoso non riesce a formarsi con continuità e la massa d'acqua presenta condizioni estremamente variabili per gran parte della stagione produttiva, impedendo l'instaurarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dei «blooms» algali.

Si comprende quindi perché nelle peschiere del Pianalto di Poirino, adibite all'allevamento della Tinca, difficilmente si sviluppino popolazioni stabili e consistenti di Cianoficee e di conseguenza si capisce perché le carni dei pesci non acquisiscano quel caratteristico sentore che, non a caso, i francesi definiscono «limon», di fango appunto.

Il Pianalto di Poirino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse, e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare natura argillosa dei terreni si presta alla costruzione e alla escavazione di stagni per trattenere le acque. Le prime opere in tal senso risalgono a più di tre secoli addietro e testimoniano anche l'uso dell'argilla per costruzione. Il paesaggio rurale era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nella vicinanza di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte supplettiva di proteine sia come prodotto da commercio. La maggior parte delle peschiere è distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Le tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino, sono rinomate per il gusto; in esse non si avverte infatti quel sapore di fango più o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. La tinca costituisce il prodotto tipico della zona ed il consumo avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalità della produzione. L'allevamento della tinca nelle peschiere è pressoché generale presso la popolazione rurale, a causa del notevole richiamo di visitatori e consumatori che determina, ed è considerata come un tradizionale fattore di notevole importanza nell'economia locale.

L'origine geografica della Tinca Gobba Dorata del Pianalto è ben individuata da testimonianze scritte e orali, ma addirittura è possibile confermare la presenza della specie con prove geologiche e paleontologiche.

Elencando sommariamente i dati che comprovano una relazione tra l'origine geografica della zona e la comparsa della specie si osserva come i primi reperti fossili di *Tinca tinca* risalgano al Villafranchiano Terminale di Valdarno, periodo del Pleistocene inferiore, appartenente all'era Neozoica.

È infatti a partire dalla fine del Pliocene e dal Pleistocene inferiore che si formano i depositi fluviolacustri della facies villafranchiana dell'Altopiano di Poirino (Parte 6 carta geologica).

A questo punto è immediato il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano, e la comparsa in gran parte dell'areale italiano di specie ittiche, ad essi coeve, come la Tinca.

Esistono comunque antiche e recenti fonti di documentazione che attestano come questo particolare legame tra Tinca, territorio e esseri umani sia sempre risultato saldo e duraturo nel tempo.

La presenza della Tinca Gobba Dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, è già comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una di queste imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche.

Anche in periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte» - aa.vv. ed. Ciappichelli 1954, uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo: «Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica» (parte 5 e 7).

Tra le tante curiosità descritte, il Veronesi parla addirittura di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui peschiere con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attività professionale, non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche.

D'altronde, consultando le «Consegne del Sale» di Poirino (parte 7), si individuano già dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche.

L'attività di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si è protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, è del tutto scomparsa, inserendosi tra le attività di tipo agricolo, anche a causa della morte degli ultimi anziani pescatori.

7. *Riferimenti relativi alle strutture di controllo.*

La struttura di controllo è individuata ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento CE 510/2006.

8. *Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura D.O.P.*

Il contrassegno è costituito, in ordine dalla parte superiore verso l'inferiore, dai seguenti simboli distintivi:

la dicitura: «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra;

la dicitura: «Denominazione d'origine protetta - D.O.P.».

L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a ½ delle diciture di cui al seguente articolo.

La Tinca Gobba Dorata fresca, dovrà essere commercializzata in contenitori e sacchetti monouso recanti ben evidenziato il suddetto contrassegno.

Le operazioni di condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 3.1 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto stesso ed essenzialmente in considerazione della natura altamente deteriorabile e della delicatezza delle produzioni ittiche, al fine di evitare la contaminazione e di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche e qualitative.

8.1. *Elementi dell'etichettatura legati al marchio D.O.P.*

Il marchio è presentato nel modo seguente:

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

Denominazione d'Origine Protetta - D.O.P.

Le diciture: «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» e «Denominazione d'Origine Protetta - D.O.P.» sono scritte con carattere Times New Roman, corsivo, dimensione 14.

Il disegno della Tinca femmina presenta la testa rivolta a sinistra, la lunghezza totale dall'apice della bocca alla estremità della coda è di 45 mm, l'altezza dall'apice della pinna dorsale all'estremità inferiore della pinna ventrale è di 20 mm.

9. *Commercializzazione dei prodotti trasformati.*

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, devono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) 510/2006.

08A01620

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Little Coop società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Little Coop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 21 gennaio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Restivo Alfredo di Torino, REA n. 897591, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Terranova Calogero nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino) a via Circonvallazione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01834

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2008.

Diniego dall'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione «Nostra Signora del Buon Consiglio»;

Visto l'ultimo bilancio d'esercizio dell'Università approvato dal competente organo statutario e sottoscritto dal legale rappresentante dal quale non si evince la previsione di spesa per la filiazione;

Visto il documento integrativo «Previsioni entrate uscite 2006-2007» allegato al bilancio 2005;

Considerato che la previsione di spesa per la filiazione deve far parte del bilancio d'esercizio;

Visto il ricorso presentato dalla Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio contro il Ministero dell'università e della ricerca, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia della nota prot. n. 175 del 23 febbraio 2007;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione III con la quale si rigetta la suindicata domanda cautelare;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato con cui si respinge la richiesta di appello relativa all'annullamento della suindicata ordinanza del T.A.R. del Lazio Sezione III;

Decreta:

Art. 1.

Non si autorizza l'attività in Italia della filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio in quanto non sussistono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche con riferimento specifico ai motivi indicati nelle premesse.

Bergamo, 25 febbraio 2008

Il Ministro: MUSSI

08A01731

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 28 febbraio 2008, n. **4/2008.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Associazione italiana editori

UNIGEC-CONFAPI

Unione stampa periodica italiana

Federazione italiana editori giornali

Federazione nazionale stampa italiana

Associazione nazionale editoria periodica specializzata

Sindacato nazionale scrittori

Sindacato libero scrittori

e, p.c.:

Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di € 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

A seguito di quanto disposto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 266 e all'allegata tabella 3 e delle riduzioni previste all'art. 2, comma 575, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l'esercizio finanziario 2008 sono stati stanziati € 1.225.970,00.

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2008, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore - Istituto per il libro - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2008.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A,

dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli operatori di comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale, dal 1° gennaio 2008, occorre trasmettere le coordinate IBAN riferite al proprio Istituto di credito.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale
per i beni librari, gli istituti culturali
e il diritto d'autore
FALLACE

ALLEGATO A

Questionario per l'annata 2007

Testata della rivista ....
.... ;

Proprietario o legale rappresentante della testata (precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
.... ;

Indirizzo* e tel...

Codice fiscale ....

Redazione - indirizzo e tel. ....
.... ;

Direttore (se diverso dal responsabile) .... ;

Direttore responsabile e indirizzo ....
.... ;

Impresa editoriale ....
.... ;

Indirizzo * e tel. .... ;

Codice fiscale .... ;

Stampatore.. ;

Periodicità .... ;

Tiratura media per numero di uscita .... ;

Importo abbonamento annuo .... ;

Anno di fondazione della rivista .... ;

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 2007........................ ;

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 2007..................... ;

Indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni .... ;

Data e numero di posizione presso il registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) .... ;

Data e numero di registrazione presso il tribunale di........................
.... ;

Modalità di pagamento (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata) ....
.... ;

Altre notizie eventuali ....
....

Il proprietario o legale rappresentante del periodico
o dell'impresa editoriale che sia proprietaria della testata

Data................................

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO B

Documentazione da allegare alla domanda diretta
al Ministero per i beni e le attività culturali, in originale

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18, legge n. 67/1987;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli articoli 18 e 19 legge n. 416/1981, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19, legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto;

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Istituto per il libro - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I... sottoscritt... .... in qualità di .... della impresa editoriale ....
con sede a .... ;
codice fiscale .... ;
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2007;

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione .... in data ....
quale editore de .... periodic.. appresso indicat..:

1) «........................» registrato al Tribunale di ....
n. ...... - inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

Proprietario: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

Nato a .... il .... residente a ....

Editore: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....

Residente a ....

2) - « ....» registrato al Tribunale di ....
n. ...... - inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

Proprietario: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

Nato a .... il .... residente a ....

Editore: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....

Residente a ....

Ecc.

I... sottoscritt.. dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 416/1981, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data........................

Firma ....

Ai sensi dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Istituto per il libro - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il sottoscritto.................... nato a .... il ....

residente in .... via ....

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa ....

ragione sociale .... codice fiscale ....

partita IVA ....

Dichiara:

sotto la propria responsabilità, che l'impresa ....
svolge regolarmente la propria attività presso la sede di ....
via .... ed è iscritta al registro delle imprese di .... al n. .... in data ....

oggetto sociale: ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data

Firma ....

08A01730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, recante: «Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008).

Nelle premesse del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008, al penultimo capoverso, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *9 novembre 2007*;», leggasi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *30 ottobre 2007*;».

08A01862

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Consiglio comunale di Mentana (Roma) con deliberazione n. 71 del 4 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2008 la dott.ssa Franca Santoro, la rag.ra Elda Karim Danielli ed il dott. Guerino Vittorio De Luca sono stati nominati ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

08A01662

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Amministrazione straordinaria della Banca di Credito e Risparmio di Romagna, in Forlì

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 29 febbraio 2008, ha sottoposto la Banca di Credito e Risparmio di Romagna, con sede in Forlì, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

08A01707

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VENETO ORIENTALE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot Grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot,

Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso.

Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01741

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Asfaleia S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 26 febbraio 2008:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 5 luglio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Asfaleia S.r.l. con sede legale in via Padova n. 60 - 10152 Torino.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A01774

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Aesse S.r.l., in Ravenna.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 26 febbraio 2008:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 18 settembre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Aesse S.r.l. con sede legale in via F.lli Lumière n. 85 - 48100 Ravenna.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A01775

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo I & S S.r.l., in Bolzano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 26 febbraio 2008:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 15 ottobre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I & S S.r.l. con sede legale in via Marie Curie n. 17 - 39100 Bolzano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A01776

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Iace S.r.l., in Padova.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 26 febbraio 2008:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda dell'11 dicembre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Iace S.r.l. con sede legale in via Bonafede n. 1 - 35126 Padova.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A01777

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-062) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.